



***** **COMUNE DI LABICO** *****

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.**

CIG N. 7166589853

Repubblica Italiana

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Via G. Matteotti, 8,

avanti a me

....., nato/a a.....il.....e domiciliato per la carica presso il Comune di Labico, Via G. Matteotti, 8, Segretario del Comune di Labico, autorizzato a rogare i contratti nell'interesse del Comune di Labico, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:

1. _____ nato a _____ (___) il giorno _____, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Labico, Via G. Matteotti, 8, nella sua qualità di _____, che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. 151 del 05/05/2017, in rappresentanza e per conto del Comune di Labico, C.F. 02786080586 che nel prosieguo verrà chiamato "stazione appaltante";

2. _____, nato a _____ il ___ e residente a _____ in via _____, che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della ditta _____, C.F. _____ e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____ che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "appaltatore".

~~I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all'assistenza dei testimoni.~~

3. Gli aspetti organizzativi e le relative comunicazioni intercorreranno direttamente tra l'istituzione scolastica e l'aggiudicataria, fatto salvo la contestuale comunicazione all'ufficio comunale competente.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente contratto deve essere svolto per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020.
2. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante per ulteriori tre anni scolastici, con le modalità indicate all'articolo 6 del capitolato d'onori.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge 62/2005, qualora alla scadenza dell'appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente la ditta appaltatrice è tenuta a garantire il servizio prestato fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo di sei mesi e alle medesime condizioni di cui al presente contratto d'appalto, dietro semplice richiesta scritta, anche tramite fax o posta certificata, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
4. Qualora venisse adottato un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o fosse ravvisata l'opportunità della soppressione, anche parziale, del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante telegramma o lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo, e il contratto potrà essere risolto, anche parzialmente, senza alcun indennizzo alla Ditta appaltante. Nel caso di risoluzione parziale, l'importo del contratto è ridotto in proporzione alla riduzione del servizio.

ART. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto a base di gara ammonta complessivamente ad **euro 645.000,00** (seicentoquarantacinquemila) oltre IVA, di cui non soggetti a ribasso, **euro 5.000,00** per oneri di sicurezza ed **euro 270.000,00** per costo del lavoro.

9. La ditta concessionaria dovrà garantire il servizio con automezzi idonei (immatricolati non anteriormente all'anno 2012) conformi alle normative vigenti in materia di trasporti scolastici , in possesso di tutti i requisiti dettati dal D.M. 18/04/977 e s.m.l. e dal D.M. trasporti 31/01/1997 e con un numero di posti a sedere, pari almeno al numero degli utenti ed accompagnatori trasportati; non sono ammessi veicoli che consentono il trasporto dei passeggeri in piedi.

10. La ditta appaltatrice sarà l'unica responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile e/o penali che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

11. La ditta si impegna a garantire che i mezzi impiegati per il servizio siano nelle condizioni idonee per la massima sicurezza dei trasportati. All'uopo il Responsabile dei servizi scolastici può disporre, per il tramite della Polizia Municipale, controlli periodici.

12. La ditta esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20/12/1991 n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria). Il conducente del veicolo deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali e il rapporto di lavoro deve essere regolato sulla base del contratto collettivo di categoria e con conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, i cui relativi oneri sono tutti a carico della ditta. Inoltre, lo stesso deve essere in possesso della patente di guida categoria D con CAP (KD) ora Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

13. La ditta è responsabile verso l'Amministrazione comunale anche della disciplina dei suoi dipendenti, nell'esecuzione del servizio.

14. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti: - la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;

- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;

- le spese per carburante;

- le spese per l'uso di magazzini tettoie e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;

- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;

- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 20 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune;

- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;

- l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l'onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici di trasporto scuolabus ed accompagnamento disabili, nonché alle altre disposizioni di legge o regolamenti in vigore.

ART. 6 **RESPONSABILITA'**

La ditta appaltatrice risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che potranno colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il comune da ogni addebito civile e penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere, del trasporto, durante le soste o fermate. Pertanto, la ditta, oltre alla polizza assicurativa per gli automezzi dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per un massimale di almeno **euro 2.000.000,00** per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 7 **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

~~1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in base alla quale lo stesso fornirà codice IBAN del conto corrente dedicato, sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente contratto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto.~~

ART. 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono costituire motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi;
- Accertata irregolarità contributiva nel caso in cui la stessa non venga sanata entro il termine intimato dal Comune;

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, dopo tre contestazioni d'addebito effettuate a causa delle inottemperanze.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, determina l'incameramento, da parte del Comune, della cauzione definitiva.

3. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al vigente D.lgs. n. 50/2016.

ART. 13
PENALITA'

Relativamente alle penalità, riguardanti eventuali disfunzioni nell'espletamento del servizio, si applica l'art. 14 del capitolato speciale di appalto.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.145/2000.

ART. 15
REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n.131/1986. Le parti